

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **61** del 22 Dicembre 2009

**OGGETTO:** Presa d'atto verbale sindacale del 15 dicembre 2009.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41, recante norme per la “Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

**VISTA** la Legge Regionale 9 agosto 2007 n. 13, la quale all'articolo 19 “*Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali*” dispone che ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

**VISTO** il Decreto n. 192 del 07.09.07, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto allo scioglimento degli organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (*Assemblea, Presidente e Consiglio di Amministrazione*) ad eccezione del Collegio dei Revisori;

**VISTO** l'art. 1 della L.R. n. 32 del 19.10.2009 avente ad oggetto “*Gestione commissariale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale*” pubblicata sul BUR n. 48 del 23 ottobre 2009;

**VISTA** la D.G.R. n. 1912 del 3/11/2009, con la quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 13/07, l'Ing. Alfonso Ernesto NAVAIO quale Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 575 del 09/11/2009 con il quale l'Ing. Alfonso Ernesto NAVAIO è stato nominato Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTA** la delibera commissariale n. 1 del 12 novembre 2009 avente ad oggetto “*Insedimento*”;

**PREMESSO** che con delibere n.ri 148/04 – 157/05 - 130/06 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente rilasciava alla dipendente consortile Rag.<sup>ra</sup> Carmela FANUELE il nulla – osta al comando presso la Regione Basilicata;

**CHE** con delibera commissariale n. 4 del 24/09/2007 venne ratificato il provvedimento presidenziale registrato al Prot. ASI al n. 7303 del 4.09.07 con il quale veniva rilasciato alla dipendente consortile Rag.<sup>ra</sup> Carmela FANUELE il nulla – osta alla proroga del comando presso la Regione Basilicata;

**CHE** con delibera commissariale n. 15 del 2/10/2008 veniva rilasciato al dipendente consortile *Dott. Gerardo ROSA* il nulla – osta al comando presso l'Amministrazione provinciale di Potenza;

**CHE** con delibera commissariale n. 16 del 2/10/2008 veniva rilasciato alla dipendente consortile Rag.<sup>ra</sup> Carmela FANUELE il nulla – osta al comando presso la Regione Basilicata;

**CHE** con delibera commissariale n. 48 13/11/2008 veniva concesso al dipendente consortile sig. Rocco SUMMA il nulla – osta al comando presso la Regione Basilicata;

**VISTA** la nota del Collegio dei revisori del 26 gennaio 2009, registrata al protocollo consortile al n. 852 del 30/01/2009 con la quale vennero trasmessi i verbali n.ri 27-28-29-30-31-32-33/2008 e 34-35-36/2009;

**VISTO** il verbale n° 31 dell'1/12/2008, con il quale il Collegio dei revisori, in riferimento alla delibera n. 48/08 avente ad oggetto: *"Nulla – osta comando dipendente consortile Sig. Rocco SUMMA"* esprimeva perplessità in ordine all'applicazione del distacco di personale. Al caso di specie il Collegio rilevava testualmente:

- che al Consorzio ASI non sembra applicabile la normativa sul distacco prevista per gli enti pubblici del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165. Ed infatti, l'art. 1 dell'ultima norma citata riserva l'istituto del distacco di personale disciplinato ai singoli enti pubblici non economici. Il Consorzio ASI, pertanto, quale ente pubblico economico ne viene escluso. Né risulterebbe applicabile l'istituto del distacco di personale disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 limitato ai rapporti di lavoro privatistico. L'art. 1 della norma citata, infatti, esclude espressamente le pubbliche amministrazioni dal suo ambito di applicazione e dunque la Regione Basilicata non può essere distaccataria di personale non proveniente dal comparto pubblico. Ed ancora, l'art. 30 della stessa legge così recita: *"l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*. Dunque, la norma prescrive tre requisiti di legittimità concorrenti:

- a. temporaneità del distacco;
- b. interesse del distaccante;
- c. determinata attività lavorativa (anche per conto del distaccante).

Nel caso di specie nessuna delle tre condizioni sembra essere presente, per cui il distacco non pare legittimamente autorizzato.

**ATTESO** che con il citato verbale n. 31/08 il Collegio invitava il Commissario ed il corrispondente ufficio regionale, di verificare ulteriormente la liceità del nulla – osta revocando se del caso la deliberazione n. 48/08 e che alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio raccomandava di verificare gli altri comandi in essere, compresi quelli già autorizzati con delibere commissariali n.ri 15 e 16 del 02/10/2008;

**VISTA** la nota commissariale registrata al protocollo consortile al n. 1246 dell'11/02/2009 con la quale in merito ai rilievi mossi dall'organo di revisione, in relazione al rilascio del nulla – osta al comando di un dipendente consortile presso l'Ente Regione Basilicata avvenuto con delibera commissariale n. 48/08, veniva chiesto alla F.I.C.E.I. un parere in base alla normativa sul distacco prevista per gli enti pubblici dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

**VISTA** la nota del 12/02/2009, registrata al protocollo consortile al n. 1312 del 12/02/2009 con la quale la F.I.C.E.I. trasmetteva il parere a firma del Prof. Sandro AMOROSINO in merito al quesito posto con la citata nota Prot. ASI n. 1246/09, sulla corretta interpretazione dell'at. 50 del vigente CCNL, che di seguito si riporta:

*Per rispondere è necessario ricordare che, da oltre trent'anni, in forza dell'articolo 65 del D.P.R. n. 616/197, le funzioni in materia di consorzi industriali sono trasferite alle Regioni.*

*Le Regioni stesse – nel caso in esame la Basilicata – hanno esercitato funzioni in primo luogo emanando leggi sull'organizzazione e funzionamento dei consorzi. Ne consegue che i consorzi di S.I. – nelle norme di principio statali qualificati come enti pubblici economici, dotati di autonomia statutaria, finanziaria ed amministrativa – sono ormai enti istituiti o disciplinati dalla Regione e posti – sul piano amministrativo – sotto la sua vigilanza. In più i Consorzi sono tra i soggetti "di riferimento" della politica industriale regionale, dunque hanno uno specifico dovere di collaborazione con l'ente Regione.*

*Da quanto precede risulta – in sintesi – la natura speciale e regionale della disciplina normativa dei consorzi, ciò che consente di ritenere legittimo il distacco in questione, perché rispondente al dovere di collaborazione del Consorzio con l'ente di riferimento.*

*Naturalmente il distacco deve essere temporaneo.*

**VISTA** la relazione di controdeduzioni del Commissario ai verbali trasmessi dal Collegio dei revisori in data 26/01/2009 ed acquisiti al Prot. ASI la n. 852/09, nella quale sono state esplicitate le osservazioni mosse dal Collegio in merito ai citati verbali ed in particolare al **Punto 9** il Commissario evidenziava testualmente che:

- La materia è disciplinata dal:
  - a) Contratto Collettivo Nazionale – 2006-2009 – Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale – aderenti alla F.I.C.E.I. – Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione, sottoscritto in Roma in data 26 settembre 2006 – Mobilità tra lavoratori appartenenti a diversi Enti.

In particolare l'articolo 50 stabilisce che:

*1. Nell'ambito delle normative nazionali e regionali che regolano gli statuti degli Enti e lo stato giuridico del personale, le parti favoriscono, gli scambi di lavoratori tra Enti sia per l'accrescimento delle conoscenze professionali legate all'attività degli Enti stessi, sia per l'eventuale definitivo trasferimento di lavoratori fra Enti diversi.*

*2. Le parti favoriscono l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nei casi di mobilità e crisi occupazionale tra enti, fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo.*

*Le determinazioni conseguenti all'eventuale attuazione del presente articolo sono riservate alla volontà degli Enti coinvolti nel rispetto del presente contratto e dei trattamenti economici fondamentali dei lavoratori coinvolti.*

*Il personale trasferito è esonerato dal periodo di prova purchè abbia già superato lo stesso, per analogo, profili, presso l'ente di provenienza.*

Con nota dell'11.02.2009 si è chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell'articolo 50 sopracitato.

Con nota del 12.02.2009 la FICEI ha trasmesso il parere a firma del Prof. Sandro AMOROSINO che riferisce:

*Per rispondere è necessario ricordare che, da oltre trent'anni, in forza dell'articolo 65 del D.P.R. n. 616/197, le funzioni in materia di consorzi industriali sono trasferite alle Regioni.*

*Le Regioni stesse – nel caso in esame la Basilicata – hanno esercitato funzioni in primo luogo emanando leggi sull'organizzazione e funzionamento dei consorzi. Ne consegue che i consorzi di S.I. – nelle norme di principio statali qualificati come enti pubblici economici, dotati di autonomia statutaria, finanziaria ed amministrativa – sono ormai enti istituiti o disciplinati dalla Regione e posti – sul piano amministrativo – sotto la sua vigilanza. In più i Consorzi sono tra i soggetti “di riferimento” della politica industriale regionale, dunque hanno uno specifico dovere di collaborazione con l'ente Regione.*

*Da quanto precede risulta – in sintesi – la natura speciale e regionale della disciplina normativa dei consorzi, ciò che consente di ritenere legittimo il distacco in questione, perché rispondente al dovere di collaborazione del Consorzio con l'ente di riferimento. Naturalmente il distacco deve essere temporaneo.*

Pertanto si ritiene coerente l'atto adottato stante sia la richiesta del dipendente, sia la temporaneità del distacco, sia la deliberazione di Giunta regionale n. 2095 del 29/12/2008 con la quale si concede il comando presso gli Uffici della Giunta Regionale di Basilicata assunta dall'Amministrazione ricevente il lavoratore.

La disciplina del comando è stata già utilizzata nel passato per altri dipendenti del Consorzio e non sono mai stati sollevati dubbi interpretativi.

**VISTA** la delibera commissariale n. 2 del 2/10/2009 con la è stato rilasciato al dipendente consortile Dott. Rocco VELLUZZI, il Nulla – Osta al comando presso la Regione Basilicata;

**VISTA** la nota del Collegio dei revisori dell'11 dicembre 2009, registrata al protocollo consortile al n. 10369 del 11/12/2009 con la quale è stato trasmesso il verbale n. 58 dell'11/12/2009;

**VISTO** il verbale n. 58 dell'11/12/2009, con il quale il Collegio dei revisori, in ordine alle perplessità manifestate nei verbali precedenti, hanno rilevato che:

- relativamente al distacco di personale, considerate le motivazioni addotte, per le quali sostanzialmente il distacco è finalizzato ad evitare licenziamenti per esubero di personale, si invita i responsabili consortili a formalizzare tali distacchi con un verbale di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative e ciò ai sensi della Legge del 19/07/1993 n. 236, art. 8, comma 3 e, inoltre, ad effettuare le necessarie comunicazioni agli uffici preposti;

**VISTA** la nota registrata al protocollo consortile al n. 10385 del 14/12/2009 con la quale il Direttore Generale sentito il Commissario, ha convocato il giorno 15 dicembre u.s., un incontro con le rappresentanze sindacali aziendali per discutere del distacco dei dipendenti consortili;

**VISTO** il verbale del 15 dicembre 2009, registrato al protocollo consortile al n. 10603 del 21/12/2009 sottoscritto dal Commissario, dal Direttore Generale e dalle rappresentanze sindacali aziendali CGIL – CISL - UIL e UGL che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale le R.S.A. presenti ritengono che: *le delibere di comando dei citati dipendenti rispondono a quanto espressamente previsto dal vigente CCNL - FICEI ed hanno alla base una precisa richiesta nominativa da parte dell'Amministrazione richiedente.*

*A parere delle R.S.A., inoltre, l'Amministrazione consortile, facendo precipuo riferimento all'articolo 50 del vigente CCNL – FICEI che presuppone lo scambio fra dipendenti di vari*

*enti, non poteva che ottemperare a quanto esplicitamente manifestato dalle due pubbliche amministrazioni richiedenti, una volta acquisito il parere favorevole del dipendente interessato e tenuto conto della temporaneità del comando medesimo.*

*La normativa di cui alla Legge N° 223/91 non può essere presa in considerazione tenuto conto che riguarda il "distacco" del personale al fine di evitare la riduzione dello stesso. Si evidenzia inoltre, che detta normativa non è richiamata in nessun atto deliberativo riguardante i dipendenti in questione, atteso che l'ente non era e non è in uno stato di sofferenza da giustificare una riduzione del personale.*

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 575 del 9 novembre 2009;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del verbale del 15 dicembre 2009, registrato al protocollo consortile al n. 10603 del 21/12/2009 sottoscritto dal Commissario, dal Direttore Generale e dalle rappresentanze sindacali aziendali CGIL – CISL - UIL e UGL che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale le R.S.A. presenti ritengono che: *le delibere di comando dei citati dipendenti rispondono a quanto espressamente previsto dal vigente CCNL - FICEI ed hanno alla base una precisa richiesta nominativa da parte dell'Amministrazione richiedente.*

*A parere delle R.S.A., inoltre, l'Amministrazione consortile, facendo precipuo riferimento all'articolo 50 del vigente CCNL – FICEI che presuppone lo scambio fra dipendenti di vari enti, non poteva che ottemperare a quanto esplicitamente manifestato dalle due pubbliche amministrazioni richiedenti, una volta acquisito il parere favorevole del dipendente interessato e tenuto conto della temporaneità del comando medesimo.*

*La normativa di cui alla Legge N° 223/91 non può essere presa in considerazione tenuto conto che riguarda il "distacco" del personale al fine di evitare la riduzione dello stesso. Si evidenzia inoltre, che detta normativa non è richiamata in nessun atto deliberativo riguardante i dipendenti in questione, atteso che l'ente non era e non è in uno stato di sofferenza da giustificare una riduzione del personale.*

2. di incaricare il Direttore Generale di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori;

3. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato  
IL COMMISSARIO  
Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO

**Visto del Direttore Generale:**  
Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 22//12/2009

Firmato  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Mario CERVERIZZO